

1° del fotocallo e al 8570
3.5.2019

ORDINE AVVOCATI LECCE

Data Arrivo 14 MAG 2019

LA PRESIDENTE
Avv. Roberta ALTAVILLA Prof. N°

12553

Protocollo d'intesa per la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità

Le Parti firmatarie (il Presidente della Corte di Appello di Lecce, il Presidente del Tribunale di Lecce, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il Direttore dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce (sin d'ora UDEPE), il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce), ritenendo che la collaborazione **tra le parti** possa consentire ai nuovi istituti di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione agli istituti nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova e al lavoro di pubblica utilità;
- agevolare l'accesso agli istituti predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova;
- indicare e tracciare, rendendola pubblicamente nota come stabile punto di riferimento, l'esatta cadenza processuale delle varie fasi che scandiscono la nuova procedura della *probation* per adulti, in modo da chiarire dubbi interpretativi, colmare eventuali lacune e, soprattutto, superare antieconomiche *impasse* e stasi cui potrebbero dar luogo potenziali difetti di coordinamento tra discipline o, peggio, potenziali difetti di comunicazione tra i soggetti del giudizio;
- favorire, in tal modo, il ricorso agli istituti della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità, percorsi alternativi al dibattimento, che, se svolti con esito positivo, comporteranno l'estinzione del reato.

Il presente documento è costituito da due diverse parti:

- una prima parte avente ad oggetto il funzionamento dell'istituto della messa alla prova;
- una seconda parte, relativa alla applicazione del lavoro di pubblica utilità.

Nella parte finale vi sono i seguenti allegati:

- Istanza di Programma di trattamento per messa alla prova (Map1);
- Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (Map2).



LINEE GUIDA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Il presente documento costituisce un breve *vademecum* contenente delle linee guida di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l'applicazione dell'istituto della **messa alla prova** (d'ora in poi **MAP**) da parte dei soggetti interessati (magistrati, avvocati e funzionari dell'UDEPE). Proprio in considerazione del carattere eminentemente operativo del documento, in esso non vengono affrontate le problematiche relative all'interpretazione delle norme, né tantomeno quelle di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell' istituto, demandate alla valutazione del giudice.

Si segnala sin da ora che nelle linee guida della MAP è stata prevista una preliminare deliberazione di ammissibilità dell'istanza da parte del giudice, al fine di evitare all'UDEPE la stesura di programmi per istanze in seguito giudicate inammissibili e nello stesso tempo garantire tempi ragionevoli di definizione della procedura di ammissione alla messa alla prova, limitando l'elaborazione di programmi di trattamento inutili.

Sempre al fine di calibrare le attività degli operatori in relazione alle finalità dell'istituto, si è previsto che l'UDEPE, per la redazione del programma di trattamento, effettuerà l'indagine socio-familiare, in relazione alla particolarità del caso, solo qualora non si ritengano sufficienti la documentazione presentata all'atto della richiesta e il colloquio iniziale con l'interessato; in ogni caso si è anche ritenuto che per le contravvenzioni punite con l'ammenda e/o con la pena alternativa e per i delitti puniti solo con la multa non sarà necessaria nessuna indagine suppletiva (oltre a quella costituita dalla documentazione allegata alla istanza e dal colloquio dell'interessato).

In linea generale, inoltre, si deve ritenere di norma esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto da parte di soggetti le cui condizioni personali (ad es. lo stato di detenzione carceraria o domiciliare, ovvero, per i cittadini stranieri, l'assenza di stabile dimora sul territorio o di documenti di identità) siano incompatibili con i contenuti e i precetti del programma di trattamento.

I PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA ALL'UDEPE

L'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, **formulano all'UDEPE la richiesta di elaborazione di un programma** (utilizzando il modello **Map 1**).

La richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato, o dal difensore in forza di procura speciale, e presentata presso l'ufficio dell'UDEPE competente per territorio in relazione al luogo di domicilio o dimora dell'imputato, che rilascerà la relativa **attestazione di ricevuta**.

In questa fase non deve essere necessariamente allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto l'individuazione dello stesso potrà essere effettuata sino al momento della formulazione del programma, d'intesa con l'UDEPE. L'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità dovrà essere individuato tra quelli che hanno stipulato apposita convenzione con il Tribunale.

Ad eccezione della presentazione della richiesta nella fase delle indagini preliminari (in qual caso deve essere attivato il meccanismo di cui al punto sub 2), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'atto processuale contenente le imputazioni ascritte al richiedente (decreto di citazione diretta a giudizio - richiesta di rinvio a giudizio – decreto di giudizio immediato – richiesta o decreto penale di condanna, etc.).

L'UDEPE all'esito rilascerà l'attestazione relativa alla richiesta del programma di trattamento.



II PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA MAP NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

A. FASE DIBATTIMENTALE - UDIENZA PRELIMINARE

Ai sensi dell'art. 464bis c.p.p. la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

L'interessato presenterà **la istanza di ammissione alla Map con l'attestazione della avvenuta presentazione dell'istanza all'UDEPE** e la documentazione allegata all'udienza o presso la cancelleria del giudice, preferibilmente almeno cinque giorni prima dell'udienza stessa; ove non vi sia il tempo necessario per presentare la richiesta all'UDEPE prima della celebrazione dell'udienza (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi), potrà essere richiesto un rinvio al fine di porre in essere le formalità di cui al presente paragrafo.

B. FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Nella fase delle indagini l'interessato depositerà **l'attestazione della presentazione dell'istanza all'UDEPE** con la documentazione allegata presso la cancelleria del Gip; una volta ricevuta la richiesta di Map, il Giudice chiederà al P.M. di esprimere il parere e, quindi, di formulare l'imputazione; all'esito il Gip, dopo aver effettuato la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza, fisserà l'udienza di cui all'art. 464-ter c.p.p., dandone avviso alle parti e alla p.o.

C. GIUDIZIO IMMEDIATO O PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE

L'art 464bis co. 1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell'istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, richiamando l'art. 458 co. 1 c.p.p.; la norma stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta è formulata nell'**atto di opposizione**.

L'istanza, quindi, sarà depositata nella cancelleria dell'ufficio GIP nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 co. 1 cpp per il giudizio immediato e dall'art. 461 cpp per il decreto penale di condanna e dovrà contenere le indicazioni e gli atti richiamati per la procedura ordinaria; il giudice, quindi, fisserà una prima udienza per valutare l'ammissibilità della istanza.

III UDIENZA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

All'udienza fissata (secondo le modalità descritte in relazione alle fasi sopra indicate) il giudice, se lo ritiene opportuno, effettuerà una **verifica preliminare**, valutando se:

- a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464quater c.p.p. e 168bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva **non superiore nel massimo a quattro anni o per i delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 cpp**; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla MAP; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- c) possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato, della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) - che questi **"si asterrà dal commettere ulteriori reati"**.

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emetterà in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza ex **art. 129 c.p.p.**;
- b) dichiarazione di **inammissibilità** della richiesta;
- c) **richiesta-autorizzazione all'UDEPE di formulare il programma di trattamento** (fornendo eventualmente anche le indicazioni che riterrà più utili, specificando eventualmente quali prescrizioni siano applicabili al caso di specie, richiedendo, se ritenuta necessaria, l'effettuazione dell'indagine socio-familiare) e fisserà la **nuova udienza in una data compresa tra i 120 ed i 180 giorni successivi**, disponendo la citazione della p.o. per tale



data; l'Udepe formulerà il programma, quindi, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali, in tempo utile per la trasmissione al Tribunale prima della fissata udienza.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono immediatamente **comunicati all'UDEPE** a cura della cancelleria, a mezzo di posta elettronica (meglio se certificata), nonché sono in ogni caso comunicati all'UDEPE dal difensore, con i mezzi ritenuti più celeri.

IV PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

A seguito della emissione della ordinanza con la quale il Giudice ha valutato la ammissibilità della richiesta di Map, l'Udepe redigerà nei mesi successivi il **programma di trattamento** (vedi modello **Map 2** allegato) con le prescrizioni previste, documento che verrà trasmesso a mezzo posta elettronica all'autorità giudiziaria entro 10 giorni prima dell'udienza (già) fissata; eventuale altra documentazione in originale sarà depositata dalla difesa presso la cancelleria del Giudice.

Va precisato che l'Udepe, al fine di redigere il programma di trattamento, effettuerà l'indagine socio familiare con le modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso, secondo quanto stabilito dall'art. 141 ter. comma 3 c.p.p. (fornendo, quindi, al Giudice le informazioni sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e possibilità di svolgere attività riparative, sulla possibilità di svolgere attività di mediazione penale, sui vincoli relativi alle esigenze di tutela della parte offesa.)

Il Giudice, inoltre, ove lo riterrà necessario, in questa fase potrà attivare l'indagine sociale nella forma comprensiva dei contenuti richiamati al comma 5 dell' art. 464 bis del c.p.p. (sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica, sulla storia complessiva del soggetto), chiedendo all'Udepe una relazione che contenga degli approfondimenti conoscitivi più estesi nei confronti del soggetto interessato.

V UDIENZA DI SOSPENSIONE

Una volta elaborato il programma di trattamento, questo - entro dieci giorni prima della udienza già fissata - sarà inviato dall'UDEPE alla cancelleria del Giudice (presso indirizzi di posta elettronica specificamente dedicati: vd. *infra*), il quale all'udienza emetterà l'**ordinanza di sospensione per la messa alla prova**, integrando eventualmente il programma, imponendo le relative prescrizioni, fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti e valutando l'opportunità di imporre un percorso di mediazione. In particolare, con l'ordinanza di sospensione il Giudice:

- impone un termine (di regola giorni 15 dalla lettura dell'ordinanza in udienza o dalla sua comunicazione all'indagato/imputato) entro il quale **presentarsi all'UDEPE** per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma;
- rinvia il processo fissando nuova udienza, in una data compresa **tra i 90 ed i 120 giorni** successivi alla data di prevedibile conclusione del programma;
- autorizza lo svolgimento del LPU **oltre le sei ore settimanali**, salvo espressa richiesta contraria da parte del richiedente la MAP.

Il provvedimento di sospensione con messa alla prova sarà comunicato all'UDEPE e all'Ente presso il quale sarà svolto il LPU, a cura della Cancelleria.

In alternativa alla ordinanza di sospensione il Giudice potrà eventualmente disporre l'acquisizione di informazioni tramite P.G., richiedere all'UDEPE di riformulare il programma con un approfondimento della situazione socio-familiare, richiedere eventuali interventi di mediazione penale.

Va precisato che **il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova non coincide con il periodo (e con i giorni) nel quale dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità**; il lavoro di pubblica utilità, infatti, verrà svolto nel periodo di sospensione del procedimento, **secondo il calendario dei giorni e degli orari di lavoro concordato tra l'UDEPE, l'Ente e l'interessato e riportato nel programma di trattamento.**

Va anche aggiunto che **le modifiche della sola fascia oraria e/o dei giorni di LPU** (che non incidono sul quantum e sul tipo di attività svolta) potranno essere attuate di concerto tra l'UDEPE, l'Ente e l'interessato, senza la **necessità** di una preventiva autorizzazione del



Giudice; nelle ipotesi più significative di variazione, inoltre, potrà essere richiesto un nulla osta al Giudice procedente.

VI FASE FINALE

L'UDEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette al Giudice, entro almeno dieci giorni prima della udienza, la **relazione finale relativa all'andamento della prova**, con l'indicazione del periodo di durata effettiva del trattamento.

Il giudice, all'udienza già fissata:

- a) in caso di **esito positivo**, dichiara estinto il reato con sentenza;
- b) in caso di **esito negativo**, procede immediatamente alle attività processuali ordinariamente riservate alla c.d. udienza "filtro", rinviando poi per le richieste istruttorie ed il prosieguo ad altra udienza.

Il relativo provvedimento sarà immediatamente comunicato all'UDEPE a cura della cancelleria.

VII IPOTESI DI REVOCA DELLA MESSA ALLA PROVA

In caso di fissazione di udienza ex art.464 octies c.p.p. ai fini di valutazione dei presupposti della **revoca**, il corso della messa alla prova – con annessi obblighi e prescrizioni – prosegue nel frattempo invariato e senza interruzioni sino all'eventuale provvedimento definitivo di revoca da parte del Giudice.

Nell'**udienza** all'uopo fissata, il Giudice decide sulla revoca:

- in caso di **mancata revoca**, il procedimento penale rimane sospeso per il prosieguo della messa alla prova, rimanendo fermo il già disposto rinvio all'udienza successiva allo scadere dei termini di sospensione, già fissata per la valutazione dell'esito della prova;
- in caso di **revoca**, il Giudice fissa una nuova udienza, a distanza di due mesi, ai fini della verifica dell'intervenuta definitività o meno della revoca medesima; in questa nuova udienza: a) in caso di intervenuta definitività della revoca, revoca la fissazione dell'udienza di verifica dell'esito della prova e procede immediatamente alle attività processuali ordinariamente riservate alla c.d. udienza "filtro", rinviando poi per le richieste istruttorie ed il prosieguo ad altra udienza; b) in caso di interposto ricorso per Cassazione ex art.464 octies co.3 c.p.p., rinvia ad un'ulteriore udienza in attesa della pronuncia sull'impugnazione, valutando i tempi del caso concreto, anche sulla base di produzione di atti e documenti a cura delle parti: in tale ulteriore udienza, in caso di intervenuto annullamento della revoca da parte della Corte di Cassazione, si procederà come nell'ipotesi di originaria mancata revoca, mentre, in caso di intervenuto rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, si prenderà atto dell'intervenuta definitività della revoca, procedendosi di conseguenza come da punto a).



Vademecum (riassuntivo)

Riassumendo, pertanto, quanto detto finora, sono state individuate le seguenti **modalità operative**:

1. la domanda di trattamento corredata dai documenti necessari e le eventuali proposte dell'indagato va presentata (vedi modello map1) in originale all'UDEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato; l'UDEPE rilascerà l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta, da depositare all'autorità giudiziaria procedente;
2. ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi) deve essere chiesta all'UDEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l'UDEPE rilascerà una attestazione da depositare all'autorità giudiziaria procedente; la domanda di cui al punto 1. verrà, quindi, formalizzata appena possibile;
3. all'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza (e il deposito della attestazione - rilasciata dall'UDEPE - di presentazione della richiesta per la redazione del programma), il Giudice ne valuterà l'ammissibilità, anche con riferimento solo ad alcuni reati tra quelli oggetto del procedimento, verificando la sussistenza dei presupposti di legge;
4. in caso di positiva delibazione, il Giudice rinvierà il procedimento ad un'altra udienza in data compresa tra i 4 ed i 6 mesi di distanza, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3, per dare tempo alle parti di predisporre il programma;
5. il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità, oltre che immediatamente comunicato all'UDEPE dalla cancelleria, dovrà essere in ogni caso comunicato (in tempi brevi all'UDEPE), a cura del difensore, con i mezzi ritenuti più celeri;
6. esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'UDEPE redigerà il piano di trattamento con le prescrizioni previste e trasmetterà lo stesso all'autorità giudiziaria, inviandolo ai seguenti indirizzi di posta elettronica specificamente dedicati: dibattimento.penale.tribunale.lecce@giustiziacert.it, per l'ufficio dibattimento, nonché gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it, per l'ufficio GIP/GUP.
7. il Giudice ricevuto il piano di trattamento potrà integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato; il Giudice valuterà anche la opportunità di eventuali percorsi di mediazione; il Giudice potrà richiedere all'UDEPE l'effettuazione dell'indagine socio-familiare ove necessaria per la particolarità del caso, qualora non si ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'UDEPE;
8. il Giudice, valutato il piano di trattamento (anche all'esito delle eventuali integrazioni), disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della messa alla prova e rinviando ad udienza fissa compresa tra i 3 ed i 4 mesi successivi alla fine della messa alla prova; la cancelleria comunicherà immediatamente il provvedimento di sospensione con messa alla prova all'UDEPE e all'Ente presso il quale sarà svolto il LPU;
9. entro i 15 giorni successivi all'udienza di ammissione alla prova, l'imputato dovrà attivarsi personalmente per sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni.



10. l'UDEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmetterà al Giudice, entro 10 giorni prima dell'udienza, la relazione finale relativa all'andamento della prova. Il giudice verificherà l'esito della prova ed assumerà in udienza le relative determinazioni, con provvedimento che sarà immediatamente comunicato all'UDEPE a cura della cancelleria.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, **si sono suddivisi i reati per fasce**, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.

Pertanto, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, tenuto conto della frequenza dei LPU, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;

FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 3 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 1 a 6 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 3 a 8 mesi;

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 12 mesi;

FASCIA F) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 18 mesi.

Allegati

Modello di presentazione istanza UDEPE (MAP1)

Modello di programma di trattamento (MAP2)

Il presente Protocollo sarà soggetto a monitoraggio da parte dell'Osservatorio Penale con cadenza semestrale, in raccordo con una commissione di verifica, stabilmente operante, composta dai soggetti delegati alla stesura del Protocollo stesso dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'U.D.E.P.E., anche al fine di aggiornamento.

Il presente Protocollo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo che una o più Parti firmatarie non esprimano volontà contraria dandone comunicazione alle altre Parti almeno due mesi prima della singola scadenza annuale di riferimento.



PROTOCOLLO DI INTESA PER IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

PREMESSA

L'idea di elaborare un protocollo che avesse ad oggetto le procedure da seguire nelle ipotesi in cui le previsioni legislative offrono la possibilità di ricorrere alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nasce dalla necessità di realizzare un efficace coordinamento tra le Istituzioni e gli Enti coinvolti in tale procedimento; attraverso il presente protocollo si intende rendere più semplice e rapida la prassi applicativa, anche al fine di garantire con maggiore efficacia all'imputato e al suo difensore i diritti processuali e sostanziali investiti dalle norme che prevedono la sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità (da ora in poi LPU).

Mediante la semplificazione delle procedure e delle prassi applicative, inoltre, si vuole anche raggiungere la finalità di incentivare il ricorso al lavoro di pubblica utilità che, nell'esperienza degli operatori del settore, costituisce uno strumento positivo attraverso il quale permettere al condannato di rimeditare sui propri comportamenti antisociali ed offrire, al contempo, un contributo utile all'ambito sociale in cui vive.

1. Richiesta di informazioni

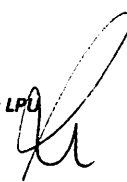
L'imputato e/o il suo difensore possono consultare il sito del Consiglio dell'Ordine e quello del Tribunale di Lecce dove potranno venire a conoscenza della procedura sviluppata con il presente protocollo e consultare l'elenco degli enti convenzionati con il Tribunale di Lecce, con i quali concordare un programma di lavori non retribuiti; mediante il collegamento internet ai siti indicati, inoltre, l'interessato potrà scaricare la modulistica necessaria per la esecuzione della procedura.

L'ufficio di Segreteria della Presidenza del Tribunale avrà cura di trasmettere ogni mese l'elenco aggiornato degli enti convenzionati al Consiglio dell'Ordine di Lecce.

2. Il procedimento applicativo per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S.

In caso di violazioni riguardanti **il codice della strada, il lavoro di pubblica utilità dovrà essere svolto presso un ente che ha stipulato la convenzione** con il Tribunale di Lecce (il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito del Tribunale di Lecce e/o del Consiglio dell'Ordine di Lecce o direttamente presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale).

L'imputato e/o il suo difensore, quindi, prendono contatti con l'Ente convenzionato, al fine di verificare la disponibilità allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e concordare, in linea di massima, il programma di lavoro non retribuito. In questa prima fase sarà sufficiente acquisire la disponibilità dell'ente, senza necessità di determinare un programma di lavoro dettagliato, con indicazione degli orari e delle date, il quale sarà concordato con l'UDEPE dopo la sentenza emessa dal Giudice che prevede la sostituzione della pena nel LPU.



Tanto premesso, va detto che nella prassi attuale presso il Tribunale di Lecce vi è un ampio ricorso al decreto penale di condanna che irroga la pena detentiva e pecuniaria per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. In molte ipotesi, solo a seguito di opposizione si crea la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità previa fissazione dell'udienza camerale, con una evidente dilatazione dei tempi e un aggravio delle incombenze giurisdizionali e amministrative.

Per evitare tali lungaggini risulta necessario prevedere un meccanismo di sollecitazione - prima dell'emissione del decreto penale di condanna - dell'indagato e/o del suo difensore ad attivarsi per richiedere, da subito, la sanzione sostitutiva.

In tal senso, per favorire l'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa vigente la P.G. operante provvederà ad avvertire, sin dall'inizio del procedimento, la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di chiedere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, da svolgere presso un ente o associazione convenzionati con il Tribunale di Lecce.

Per raggiungere tale risultato, quindi, è necessario che:

- la P.G. operante, nel primo atto che coinvolge l'indagato nella procedura (generalmente in sede di redazione di verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore), provveda a comunicare all'indagato la possibilità di chiedere immediatamente la sostituzione della pena da irrogare nel lavoro di pubblica utilità;
- la Prefettura, con il primo atto comunicato all'indagato (in genere il provvedimento di sospensione della patente di guida ai sensi degli artt. 186 comma 7° e 187 comma 6° C.d.S.), provvederà a dare un avviso - chiaro nella forma e nel contenuto - con il quale lo si informa della possibilità di accedere - in luogo della pena detentiva e pecuniaria - ai lavori di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento dei tempi di sospensione della patente e la revoca della confisca; con tale avviso si informa il destinatario della possibilità di recarsi presso l'Ufficio Decreti Penali della Procura di Lecce e di sollecitare al PM - possibilmente con l'assistenza di un legale - la richiesta al GIP di un decreto penale di condanna a sanzione sostitutiva secondo le modalità indicate nella dichiarazione di disponibilità dell'Ente o dell'Associazione;
- l'indagato e/o il suo difensore prendano immediatamente contatti con uno degli enti convenzionati con il Tribunale di Lecce e acquisiscano la disponibilità allo svolgimento del LPU presso quell'ente.

3. Presentazione della richiesta di sostituzione della pena con LPU

A Contenuto della richiesta

La richiesta di sostituzione della pena con il LPU va effettuata dall'imputato personalmente o a mezzo del procuratore speciale, trattandosi di atto personalissimo; la procura speciale, quindi, deve contenere anche l'esplicita delega a chiedere l'applicazione del LPU.

Nella richiesta, quindi, è bene che sia precisato quanto segue:

- l'esistenza della procura speciale (che viene allegata alla richiesta);



- la volontà dell'imputato di lavorare oltre le sei ore settimanali (attenzione: non si possono superare le otto ore di lavoro per ogni giorno);
- la indicazione dell'ente presso il quale si svolgerà il LPU, ente che deve essere convenzionato con il Tribunale di Lecce (attenzione: possono essere solo enti che svolgono attività nella provincia di residenza del condannato);
- la volontà (eventuale) di iniziare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità **prima del passaggio in giudicato** del decreto penale di condanna o della sentenza di condanna o di applicazione della pena.

Alla richiesta deve essere allegata la manifestazione di disponibilità dell'Ente, convenzionato con il Tribunale; l'elenco aggiornato degli Enti è presente presso l'ufficio della Segreteria della Presidenza del Tribunale di Lecce e sui siti internet del Tribunale di Lecce e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

B Dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato

Tale dichiarazione deve essere allegata alla richiesta sub A; essa costituisce a tutti gli effetti la fonte del rapporto di lavoro fra le parti: a norma dell'art. 2 del D.M., le convenzioni stesse determinano le modalità di copertura assicurativa ed i termini della responsabilità civile verso terzi; i relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati.

Non è necessaria in questa fase la descrizione di un programma dettagliato, con la indicazione del luogo, delle date e degli orari nei quali il lavoratore sarà impegnato; sufficiente sarà la indicazione della tipologia del lavoro, che permetterà al Giudice di effettuare una prima valutazione circa la effettività della sostituzione della pena.

C Tipologia dell'attività lavorativa

L'attività deve essere svolta nell'ambito della **provincia in cui risiede il condannato** e comporta la prestazione di **non più di sei ore di lavoro settimanale**, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

In ordine alla tipologia dell'attività lavorativa in concreto svolta, se è vero che la legge in materia di violazione al codice della strada fa riferimento nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, va anche detto che nella esperienza le attività concretamente svolte possono essere le più varie: attività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; prestazioni lavoro a favore organizzazioni assistenza sociale o volontariato (portatori handicap, malati, anziani, minori, extracomunitari); servizi di protezione civile; tutela del patrimonio ambientale e culturale; tutela della flora e della fauna; manutenzione e decoro del patrimonio pubblico; altre prestazioni pertinenti la professionalità del condannato.

Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo **superiore alle sei ore settimanali**; la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le **otto ore**.

4. Le diverse fasi processuali nelle quali è possibile presentare la richiesta

A1 Richiesta al P.M. prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna

L'indagato, quindi, meglio se a mezzo di un legale, si rivolge alla segreteria del P.M. per segnalare la volontà di accedere alla pena sostitutiva già con il decreto penale di condanna.

Per far ciò presenta la istanza scritta alla segreteria del P.M. con allegata procura speciale e la dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato.

La richiesta di emissione del D.P. avanzata dal P.M., quindi, arriverà presso l'ufficio Gip con la indicazione della pena detentiva e pecuniaria convertite in ore di lavoro di P.U. (in base alle indicazioni contenute nel vademecum di cui al punto 4 del presente protocollo); la stessa conterrà la tendenziale indicazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità oltre le sei ore settimanali e la indicazione della volontà di eseguire la pena sostitutiva prima del passaggio in giudicato del decreto penale.

A2 Richiesta depositata presso la cancelleria del Giudice tra il momento del deposito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna e prima della emissione del decreto da parte del Gip

Laddove la richiesta di emissione del decreto penale di condanna sia stata già trasmessa all'ufficio Gip, l'indagato, meglio se a mezzo di un legale, si rivolge presso la Cancelleria dell'Ufficio Gip - Decreti Penali e deposita la richiesta di sostituzione con allegata la dichiarazione di disponibilità.

Per far ciò presenta la istanza scritta alla cancelleria dell'Ufficio Gip con allegata procura speciale e la dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato.

A3 Deposito della dichiarazione di ricerca di disponibilità dell'ente entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna emesso dal Gip

Nella ipotesi in cui l'imputato non abbia prodotto presso la segreteria del P.M. o la cancelleria del Gip la dichiarazione di disponibilità, considerato che la sostituzione della pena in LPU può avvenire laddove non sia stata manifestata la opposizione dell'imputato, su richiesta del P.M. il Gip potrà emettere il decreto penale di condanna sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità, con la previsione che l'imputato possa produrre presso la cancelleria del Gip una dichiarazione, depositata entro 15 gg dalla notifica del decreto penale di condanna, con la quale afferma di voler svolgere il lavoro di pubblica utilità e si impegna a trovare la disponibilità presso un ente convenzionato entro il termine di giorni novanta; in assenza di tale dichiarazione il decreto penale di condanna verrà emesso senza sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità.

A4 Richiesta di rito alternativo a seguito di opposizione a decreto penale di condanna



Se, invece, l'interessato non si fa parte attiva prima della emissione del decreto penale di condanna, a seguito della notifica del provvedimento, l'interessato dovrà presentare la opposizione nei termini (quindici giorni dalla notifica dell'atto), chiedendo l'applicazione della pena o il giudizio abbreviato, con conversione della pena detentiva e pecuniaria nel LPU.

In questo caso, il difensore presenta la istanza scritta alla cancelleria dell'Ufficio Gip, con allegata procura speciale e la dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato.

A5 Richiesta presentata in sede di applicazione della pena, giudizio abbreviato e all'esito del giudizio dibattimentale.

Il difensore dovrà avanzare la istanza di sostituzione della pena anche all'udienza dibattimentale, producendo la procura speciale e la dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato.

5. Valutazione della richiesta

Va valutata la richiesta in relazione alla personalità dell'imputato: corrisponde ad una **decisione discrezionale del giudice l'opportunità di concessione della misura in termini di prognosi.**

Si ricorda che la richiesta di sostituzione della pena con il LPU non può essere presentata più di una volta.

Così come va precisato che ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, - è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.

6. Dispositivo e determinazione della pena - regole generali sulla sanzione da irrogare:

La pena deve essere determinata secondo i seguenti criteri:

- **un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;**
- **non è consentito un periodo inferiore a due ore;**
- **senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;**
- **con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali ma non il tetto delle 8 ore al giorno;**
- **nella sentenza o nel decreto il giudice approva preventivamente l'estensione dell'orario oltre le sei ore settimanali, fino a otto ore giornaliere;**
- **il Cod.strad. e T.U.stup. (in deroga alla normativa sul Giudice di Pace) equiparano un giorno di pena detentiva ad un giorno di LPU, così come un giorno di LPU equivale alla prestazione di due ore di lavoro: quindi, essendo consentito aggregare più unità in una stessa giornata, fino a otto ore, ne deriva che una giornata di otto ore di lavoro corrisponde a quattro giorni di**



pena detentiva (le ore determinate in sentenza si ricavano con la formula: un giorno di pena detentiva = due ore di LPU);

- **il ragguglio della pena pecuniaria è di € 250 per un giorno di LPU (quindi pari a due ore): attenzione, per comodità determinare la pena pecuniaria come multiplo di 250;**
- **il giudice in ogni caso fissa in sentenza il numero di ore di lavoro da effettuare, dopo avere effettuato il ragguglio fra pena detentiva + pena pecuniaria = tot. giorni di LPU.**

7. Organi delegati per i controlli

Le norme di settore individuano i seguenti organi di controllo del corretto svolgimento del LPU:

- per i fatti previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. l'UDEPE ovvero l'Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei C.C.
- per i fatti previsti dall'art. 73 c. 5 dpr 309 del 1990 l'UDEPE;
- per il caso previsto dall'art. 165 c.p. l'Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei C.C. (art. 59 D.L.vo 274 del 2000 richiamato dall'art. 18 bis disp. att. c.p.).

Sarà necessario, quindi, delegare l'Udepe per tutti i casi di violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. e dell'art. 73 comma V dpr 309/90, essendovi una finalità di tipo terapeutico.

Nelle ipotesi di violazioni previste dagli artt. 186 e 187 cod. str., in aggiunta alla delega all'Udepe, appare opportuno limitare le ipotesi di controllo da parte della P.G. ai soli casi in cui la pena superi giorni trenta di LPU o ai casi in cui il Giudice ritenga necessario, per particolari ragioni relative al caso concreto, tale controllo.

8. Momento di esecuzione della pena

La pena sostituita con il LPU deve essere eseguita quando è divenuta **irrevocabile** la sentenza. Tuttavia, nella ipotesi in cui l'imputato abbia interesse ad iniziare subito i lavori di p.u., lo stesso potrà chiedere che **il lavoro di pubblica utilità venga svolto prima del passaggio in giudicato della sentenza.**

In questo caso, se il Giudice lo ritiene, **può autorizzare nello stesso dispositivo la immediata esecuzione della pena sostituita.**

Nelle ipotesi in cui non viene chiesta (e disposta) la immediata esecuzione, può verificarsi il caso in cui nel momento in cui la sentenza che ha disposto il lavoro di pubblica utilità è divenuta definitiva (passato un certo periodo di tempo) l'ente che aveva dato la propria disponibilità non abbia più tale possibilità (o chiede che il LPU venga svolto con modalità diverse). In questo caso il difensore (o l'interessato) procederà a rimodulare la richiesta o a cercare una nuova disponibilità tra gli enti convenzionati con il Tribunale di Lecce e dovrà formulare una richiesta al giudice dell'esecuzione per la modifica di quanto disposto in sentenza (il quale potrebbe fissare una udienza camerale per verificare quanto richiesto o procedere direttamente ad emanare un provvedimento modificativo di quanto descritto nel



dispositivo di sentenza o decreto). Ove la parte non si attivi, comunque, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata incombendo sull'imputato un onere di collaborazione.

Alla luce di quanto sin qui descritto, si potrebbe operare nella **fase esecutiva** in questo modo:

1. la sentenza viene inviata all'**UDEPE** (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna) e all'**ufficio di PS** eventualmente delegato per i controlli dal Giudice (L'Udepe prende immediatamente contatti con l'Ente);
2. contemporaneamente viene inviata la sentenza all'**ente** presso cui si svolgerà LPU (con la indicazione che l'Ente deve definire il programma d'intesa con l'Udepe);
3. entro **sessanta giorni** dalla sentenza (o dal passaggio in giudicato) **il condannato si deve presentare all'ente**;
4. l'Ente comunica all'Udepe e all'ufficio di P.S. delegato nella sentenza l'inizio dei lavori di pubblica utilità;
5. inizio del lavoro: l'Udepe, dopo aver interpellato l'ente, **calcola il termine finale del lavoro suddividendo la pena per i giorni di lavoro**, secondo le modalità stabilite dalla legge (sei ore a settimana per tre giorni) o secondo le diverse modalità stabilite dalle parti fino al limite consentito di otto ore al giorno (se previsto in sentenza);
6. l'Udepe **manda al soggetto (eventualmente) delegato per i controlli il programma di lavoro**;
7. in caso di **mancata presentazione** del condannato all'ente entro il termine di sessanta giorni: ufficio esecuzione interpella il condannato facendogli presente che se non si esegue la pena il giudice fisserà udienza di revoca ex art. 666 c.p.p.
8. l'UDEPE – in sinergia con l'autorità di P.G. delegata per i controlli - informerà il Giudice sull'eventuale **andamento negativo e su eventuali problematiche** emerse, sia relative all'Ente che al soggetto interessato;
9. al **termine del periodo** concordato: **invio della relazione di fine LPU** al Tribunale da parte dell'Udepe (ufficio Gip/dibattimento);
10. il Giudice **fissa l'udienza di verifica** dopo il ricevimento della relazione (inutile fissarla prima – magari con il dispositivo della sentenza - perché il tempo potrebbe slittare per assenze o altri imprevisti);
11. **avviso di udienza** (ex art. 127 c.p.p.) alla Procura, al difensore e al condannato con l'avviso che la parte interessata può non comparire ove il periodo di LPU si sia svolto regolarmente e vi sia la relazione positiva dell'ente;
12. **ordinanza del Giudice**:
 - in caso di esito positivo della verifica dichiara la estinzione del reato, la revoca della confisca del mezzo e la riduzione della sospensione della patente;
 - in caso di esito negativo (per il caso in cui il condannato non si sia attenuto al progetto concordato, ovvero non si sia attivato, ovvero sia stato comunque inadempiente), su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita.

L'ordinanza divenuta esecutiva deve essere tempestivamente trasmessa alla Procura - Ufficio Esecuzioni Penali, all'Ufficio Esecuzione del Tribunale e all'Ufficio della Prefettura (con urgenza in caso di revoca confisca e riduzione del periodo di sospensione della patente)

Particolarità del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena prevista dall'art. 73 comma 5 dpr n. 309 del 1990



Presentazione del programma per i lavori di pubblica utilità al Giudice

La richiesta deve essere presentata al Giudice in sede di richiesta di applicazione della pena, definizione del giudizio a mezzo di rito abbreviato o all'esito del giudizio dibattimentale; la richiesta e la disponibilità dell'ente deve essere depositata preferibilmente presso la cancelleria del Giudice almeno cinque giorni prima dell'udienza di trattazione del processo.

Nella richiesta, quindi, deve essere precisato quanto segue:

- l'esistenza della procura speciale (che viene allegata alla richiesta);
- la indicazione dell'ente presso il quale si svolgerà il LPU, ente che in questo caso non deve essere convenzionato con il Tribunale di Lecce;
- la dichiarazione di manifestazione di disponibilità dell'Ente;
- la documentazione necessaria ad attestare che l'indagato sia persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope (vedi Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 48396 del 26/09/2013: non è sufficiente la mera affermazione dell'imputato in ordine al proprio stato di tossicodipendenza).

Il provvedimento di sostituzione dovrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore, **all'Udepe** e all'ente indicato nel programma.

Per la fase esecutiva si rinvia a quanto precisato ai punti 5 e 6 del presente protocollo.

Si precisa che nel caso previsto dall'art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990 la norma distingue due situazioni in caso di violazione degli obblighi:

- quella del Giudice procedente (qualora la decisione non sia ancora passata in giudicato) che, d'ufficio o su richiesta del PM, revoca la sanzione sostitutiva;
- quella del Giudice dell'esecuzione (qualora la decisione sia passata in giudicato) che, su richiesta del PM e secondo le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., revoca la sanzione sostitutiva.

Particolarità del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena prevista dall'art. 165 c.p.

Nel caso previsto dall'art. 165 c.p. le norme non prevedono la fissazione di udienza per l'accertamento dell'esito del lavoro di pubblica utilità. E poiché questo viene disposto in forza di sentenza passata in giudicato, sarà onere del pubblico ministero chiedere al giudice la revoca della sanzione sostitutiva nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p.



Il presente Protocollo sarà soggetto a monitoraggio da parte dell'Osservatorio Penale con cadenza semestrale, in raccordo con una commissione di verifica, stabilmente operante, composta dai soggetti delegati alla stesura del Protocollo stesso dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'U.D.E.P.E., anche al fine di aggiornamento.

Il presente Protocollo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo che una o più Parti firmatarie non esprimano volontà contraria dandone comunicazione alle altre Parti almeno due mesi prima della singola scadenza annuale di riferimento.





si

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale esterna
di LECCE

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____
domiciliato in _____, via _____, n. _____
CAP _____, tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

☐ per se stesso;

☐ per il/la Sig.re/ra _____, nato/a _____, il _____, domiciliato in _____, via _____, tel. _____, e-mail _____, in qualità di suo Procuratore Speciale,

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", relativamente all'imputazione per il reato di _____, in relazione al procedimento penale n. _____ presso il Tribunale/GIP di _____
A tale fine dichiara:

- 1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: _____;
- 2) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____;
- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione _____, in _____, via _____, tel. _____, e-mail _____;
- 4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: _____;
- 5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

Data _____

Firma _____

Si attesta che il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, il _____, domiciliato in _____, via _____, ha presentato:

☐ personalmente;

☐ tramite Procuratore Speciale: _____

la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione: _____

Verificata la completezza degli atti presentati, la suddetta richiesta è stata acquisita il _____ con protocollo n. _____

Lecce,

Il Direttore (o suo delegato)

SI

*Ministero della Giustizia**Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce*

Prot. n. _____ del _____

**Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale
con messa alla prova (art. 464 bis codice di procedura penale)**Relativa a _____ nato a _____
il _____ domiciliato in _____ via _____
con riferimento al procedimento n. _____ pendente presso _____Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di personalità, il
contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente programma di trattamento:

l'imputato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna a:

1. mantenere contatti frequenti con l'U.D.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal funzionario di servizio sociale incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'U.D.E.P.E. ogni cambiamento di dimora, che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
3. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____
col compito di _____ per n. _____ ore
giornaliere nei seguenti giorni della settimana _____
(l'Ente ha fornito la propria disponibilità, (allegare o descrivere le modalità di acquisizione);
4. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:
 - a. adesione ad un percorso di mediazione penale: _____;
 - b. prestazioni di tipo risarcitorio: _____;
5. svolgere le seguenti attività:
 - a. attività di volontariato presso _____
con sede in _____, con compiti di _____
nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____,
 - b. percorso di riflessione critica sulle condotte antigiuridiche, o di educazione alla legalità, ecc.

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

via

tel.

e-mail

L'imputato, inoltre, vista la situazione descritta nella relazione di indagine:

6. svolgerà la/le seguente/i attività (lavoro, formazione, programma terapeutico, e/o di integrazione sociale) presso _____ con le seguenti modalità: _____

7. rispetterà le seguenti prescrizioni (relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali, ecc.): _____

8. altro rilevante (impegni familiari, sociali, ecc.): _____

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'U.D.E.P.E.
Le deroghe temporanee ed urgenti potranno essere autorizzate dall'U.D.E.P.E.

Luogo e data _____

Firma dell'imputato per accettazione. _____

Il Funzionario di servizio sociale _____

Il Direttore (o suo delegato) _____

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di _____ via _____ tel. _____ e-mail _____



In data 2-5-2019, nell'Ufficio del Presidente della Corte d'Appello di Lecce sono presenti:

il dott. Roberto Tanisi, Presidente della Corte

il dott. Antonio Maruccia, Procuratore Generale

la dott.ssa Piera Portaluri, Presidente del Tribunale di Lecce ff.

la dott.ssa Valeria Mignone, per il dott. Leonardo Leone De Castris, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

la dott.ssa Paola Ruggeri, Direttore dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce

l'avv. Roberta Altavilla, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce

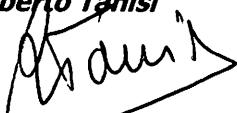
il dott. Fabrizio Malagnino, magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Lecce per la stesura del presente protocollo

i quali sottoscrivono l'allegato "*Protocollo d'intesa per la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità*", impegnandosi a darne ampia diffusione ed applicazione nei rispettivi uffici.

Lecce, 2-5-2019

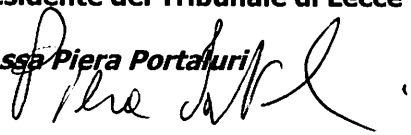
il Presidente della Corte d'Appello di Lecce

dott. Roberto Tanisi



il Presidente del Tribunale di Lecce ff.

dott.ssa Piera Portaluri



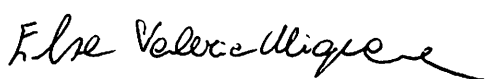
il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce

dott. Antonio Maruccia



per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

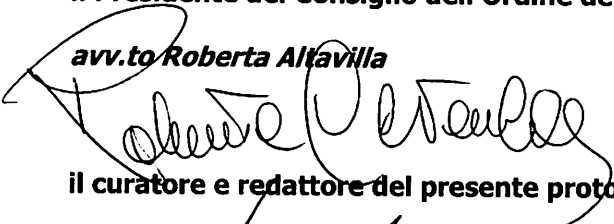
dott.ssa Valeria Mignone





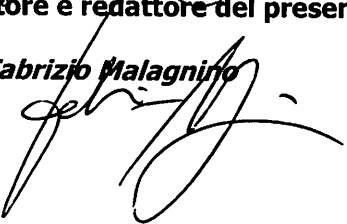
il Direttore dell'U.D.E.P.E. di Lecce
dott.ssa Paola Ruggeri

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce



avv.to Roberta Altavilla

il curatore e redattore del presente protocollo



dott. Fabrizio Malagnino

Si ringrazia per la significativa collaborazione offerta nella fase di preparazione e redazione del presente protocollo l'avv.to Cristiano Solinas